



Oristano, 24/09/2024
Del.Pres. n. 32/2024

**Delibera del Presidente del Comitato Regionale FISE Sardegna
POLIZZA FIDEJUSSORIA PER CONTRIBUTO ATTIVITA' AGRIS SARDEGNA 2024**

il Presidente del Comitato Regionale FISE Sardegna

CONSIDERATA

della sottoscrizione della convenzione tra la Federazione e l'Agris Sardegna per la concessione di contributi al Comitato Regionale per l'organizzazione di eventi sportivi e allevatoriali per l'anno 2024, e in riferimento alla L.R. n. 5 del 9 marzo 2015, art. 16 "Interventi a favore del comparto ippico" con la quale la Regione "nelle more dell'approvazione di una legge organica per la riorganizzazione del comparto ippico ed equestre" promuove "il rilancio coordinato del comparto ippico" e che le modalità dell'intervento sono definite con deliberazione della Giunta regionale, affidando la realizzazione delle attività all'Agenzia Agris Sardegna

CONSIDERATA

la prevedibile esposizione finanziaria necessaria per le spese direttamente sostenute dal Comitato Regionale e la possibilità di richiedere concessione di anticipazione sulle spese sostenute e/o da sostenersi per la realizzazione delle attività

DELIBERA

l'attivazione di una polizza fidejussoria e la relativa richiesta a procede alla Sede FISE Centrale, affinché l'Agenzia Agris Sardegna possa provvedere al trasferimento totale del contributo concesso di € 449.500,00 riportato nell'allegato A della convenzione Agris-FISE.

Integra la presente

- convenzione FISE-Agris 2024
- schema fidejussione di riferimento per trasferimenti da Agris a FISE

Il Presidente C.R. FISE Sardegna

Ing. Stefano Meloni



SCHEMA FIDEIUSSIONE DI RIFERIMENTO

Schema fideiussione bancaria/polizza assicurativa di riferimento per la richiesta dei trasferimenti concernenti la Convenzione tra FISE e AGRIS SARDEGNA a valere sulla L.R. n. 5 del 9 marzo 2015, art. 16 "Interventi a favore del comparto ippico" e alla Delibera della Giunta Regionale della Regione autonoma della Sardegna n. 14/2 del 13/04/2023.

Spett.le
AGRIS SARDEGNA
Servizio Ricerca qualità e valorizzazione delle produzioni equine
PEC: dirip@pec.agrisricerca.it

Premesso che:

- > L'Agenzia Agris Sardegna, ha approvato una Convenzione con la FISE per la realizzazione congiunta delle attività necessarie al perseguimento delle finalità previste dalla LR 5/2015, secondo le modalità definite dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 21/4 del 26.06.2024, con particolare riferimento a quelle di natura tecnico/operativa necessarie alla realizzazione delle manifestazioni sportive e d'interesse per l'allevamento della Sardegna per l'anno 2024;
- > L'art. 4 della Convenzione prevede che l'Agris s'impegna al pagamento delle spese direttamente sostenute dalla FISE per le suddette attività entro il 31 dicembre 2024. Considerata la prevedibile esposizione finanziaria necessaria per le spese direttamente sostenute dalla FISE, potrà essere concessa l'anticipazione del totale delle risorse programmate nell'allegato sub A) alla convenzione, dietro presentazione di apposita istanza. All'istanza dovrà essere allegata una polizza di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari alla somma anticipata.
- > Il totale delle risorse da trasferire previste nel citato allegato sub A) alla convenzione ammonta a € 449.500,00;
- > La FISE intende richiedere l'erogazione dell'anticipazione per l'importo di € 449.500,00, secondo le condizioni, i termini e le modalità indicate dalla normativa e dai provvedimenti di riferimento;
- > La Banca/ Società di assicurazione/ Società finanziaria ha preso visione della convenzione e dei relativi allegati nonché della determinazione dirigenziale di approvazione;
- > La fideiussione/polizza può essere escussa qualora la FISE non abbia provveduto, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 4 della convenzione, alla rendicontazione delle spese direttamente sostenute entro il 31 dicembre 2024.
- > Alle garanzie a favore dell'Agris Sardegna di cui al presente atto, si applica la normativa prevista dall'articolo 1, della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall'art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come interpretato dall'art. 3, comma 8, della legge 23 luglio 2009 n. 99 e relativi ss.mm.ii.;

La Banca/Società di assicurazione /Società finanziaria è surrogata, nei limiti di quanto corrisposto all'Ente garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest'ultimo spettanti nei confronti del Contraente, suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 del codice civile;

La Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria ha sempre onorato i propri impegni con l'Ente garantito;

TUTTO CIO' PREMESSO

che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta ¹ (In seguito indicata per brevità "Società") con sede legale in, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n., iscritta all'Albo/elenco², indirizzo PEC: _____ a mezzo dei sottoscritti signori:

..... nato a il _____;

..... nata a il _____;

nella loro rispettiva qualità di, domiciliata presso, casella di P.E.C

_____ ; dichiara di costituirsi con il presente atto fideiussore nell'interesse del Contraente ed a favore dell'Ente garantito, per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro

.....(Euro.....in lettere) corrispondente alla prima quota di contributo,

maggiorato degli interessi, calcolati al tasso di riferimento fissato dalla Commissione Europea (TUR) vigente alla data dell'ordinativo di pagamento maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, alle seguenti



CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto della garanzia

La "Società" garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all' "Ente garantito" nei limiti della somma indicata nelle conclusioni delle premesse la restituzione della somma complessiva di euro ____ erogata a titolo di anticipazione al "Contraente". Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi, pari al tasso di riferimento fissato dalla Commissione Europea (TUR) vigente alla data dell'ordinativo di pagamento maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso.

¹ Indicare il Soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria

² Indicare per le Banche o Istituti di credito gli estremi di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia e le Società di Assicurazione gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS, per le Società finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale ex art. 107 D.Lgs n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.

Articolo 2

Durata della garanzia e svincolo

La garanzia ha durata ed efficacia fino allo scadere del dodicesimo mese successivo al termine di ultimazione del programma, pertanto fino al _____ salvo eventuali proroghe disposte dall'Amministrazione che comporteranno l'automatica estensione della garanzia. Alla scadenza di cui sopra, la garanzia, ove non sia stata previamente svincolata da parte dell'"Ente garantito", si intenderà tacitamente e automaticamente prorogata per non più di una volta, per la durata di un semestre e cioè fino al _____ salvo eventuali proroghe disposte dall' Amministrazione che comporteranno l'automatica estensione della garanzia.

Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto. La garanzia potrà essere svincolata prima di tale scadenza dall' "Ente garantito" alla data in cui è certificata con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente all'importo delle erogazioni percepite e l'assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca e l'"Ente garantito" provveda conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

Articolo 3

Pagamento del rimborso e rinunce

La "Società" si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta dell' "Ente garantito", formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dello stesso "Ente garantito", anche precedentemente all'adozione di un formale provvedimento di revoca del contributo, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche in caso che il "Contraente" sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall' "Ente garantito" a mezzo posta elettronica certificata (PEC) intestata alla "Società", così come risultante dalla premessa, o tramite Raccomandata A/R. La "Società" rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" e, nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui all'articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile. Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, la "Società" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari agli interessi calcolati al tasso di riferimento previsto dalla Commissione Europea (TUR) vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.

Articolo 4

Inefficacia di clausole limitative della garanzia

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fideiussione.



Articolo 5

Requisiti soggettivi

La "Società" dichiara, secondo il caso, di:

- 1) possedere i requisiti soggettivi previsti dall'art.1 della L. 10 giugno 1982 n. 348 o dall'art. 107 del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385:
 - a) se Banca di essere iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;
 - b) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS;
 - c) se Società finanziaria, di essere inserita nell'elenco speciale di cui all'art. 107, del D.Lgs n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.
- 2) di non essere stata, anche solo temporaneamente, inibita ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie.

La "Società" si obbliga a comunicare tempestivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) o Raccomanda A/R all'Assessorato dell'Industria, Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale ed innovazione tecnologica l'eventuale perdita dei requisiti soggettivi declinati nel presente articolo, ovvero ogni altro fatto o circostanza di cui è venuta a conoscenza idoneo a pregiudicare la validità ed efficacia della presente garanzia.

Articolo 6

Forma delle comunicazioni alla "Società"

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla "Società" in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata (PEC) o di lettera Raccomandata A/R o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della "Società", così come risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

Articolo 7

Foro competente

Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Sassari.

IL CONTRAENTE LA SOCIETA'

(Banca/Società di Assicurazione/ Società finanziaria)
(Firma autenticata) (Firma autenticata)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il sottoscritto "Contraente" dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

Art.1 (Oggetto della garanzia) Art.2 (Durata e svincolo)
Art.3 (Pagamento del rimborso e rinunce)
Art.4 (Inefficacia di clausole limitative della garanzia) Art.5 (Requisiti soggettivi)
Art.6 (Forma delle comunicazioni alla "Società") Art. 7 (Foro Competente)

IL CONTRAENTE LA SOCIETA'

(Banca/Società di Assicurazione/ Società finanziaria)
(Firma autenticata) (Firma autenticata)



Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Regionale Sardegna

Oristano, 24 settembre 2024
Del.Pres. n. 33/2024

Delibera del Presidente del Comitato Regionale FISE Sardegna
Settore SALTO OSTACOLI
SARDEGNA JUMPING TOUR – ANNO 2024

il Presidente del Comitato Regionale FISE Sardegna

CONSIDERATA

la disponibilità di Agris Sardegna di proseguire la collaborazione, come per gli anni precedenti, per la realizzazione di eventi sportivi e d'interesse allevatorio della Sardegna per l'anno 2024


VALUTATI

i programmi di disciplina e i programmi e la possibilità di risorse Agris preventivate per l'organizzazione e svolgimento dei vari eventi e le relative ipotetiche entrate derivanti dai partecipanti ai singoli eventi

DELIBERA

l'organizzazione e svolgimento dell'evento di Salto Ostacoli del Sardegna Jumping Tour per l'anno 2024 che comporterà spese relative all'impegno di varie di figure tecniche, figure organizzative, figure collaborative, premi, montepremi per un importo totale di € 250.000,00.

Il Presidente C.R. FISE Sardegna

Ing. Stefano Meloni




Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Regionale Sardegna

Oristano, 24 settembre 2024
Del. Pres. n. 34/2024

Delibera del Presidente del Comitato Regionale FISE Sardegna
Settore SALTO OSTACOLI
STAGE DEL 07-08/10/2024 - VISIONE E PREPARAZIONE BINOMI CAVALLI PER EVENTI FEDERALI

il Presidente del Comitato Regionale FISE Sardegna

VALUTATE

le osservazioni e considerazioni del Referente Regionale di Settore circa l'organizzazione e svolgimento di stage di crescita e di preparazione binomi Cavalli col Tecnico incaricato Giovanni Lucchetti per partecipazione all'evento federale di Fieracavalli

CONSIDERATA

la regolare riuscita dello stage precedente e la identica organizzazione per questo nuovo stage da svolgersi presso le strutture dell'Agenzia Agris Sardegna di Tanca Regia/Abbasanta nelle date 07-08 ottobre 2024

CONSIDERATA

la possibilità di prendere visione dei binomi in gara durante l'evento di salto ostacoli del 10-13/10/2024 a Cagliari

DELIBERA

di autorizzare tutte le spese inerenti all'organizzazione e svolgimento dello Stage di preparazione e visione binomi, con l'incaricato tecnico Giovanni Lucchetti, per la partecipazione eventuale all'evento federale di Fieracavalli dei binomi salto ostacoli Cavalli per un totale complessivo di € 2.600,00.

Il Presidente C.R. FISE Sardegna

Ing. Stefano Meloni